

Per la Mia Impresa (PMI All Risk)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per la Mia Impresa/Mod. X2064.0- edizione marzo 2024



INDICE	Pagina
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
SEZIONE A - DANNI DIRETTI	6
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato	6
• Definizioni	7
• Condizioni di Assicurazione	12
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	32
• Dichiarazioni del Contraente o Assicurato	32
• Definizioni	32
• Condizioni di Assicurazione	33
SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	42
• Definizioni	42
• Condizioni di Assicurazione	42
SEZIONE D - TUTELA LEGALE	47
• Dichiarazioni del Contraente	47
• Definizioni	47
• Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale	49
• Norme che regolano le coperture	52
ALLEGATO 1 - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR	55

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto (PRA):	forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	VHV Italia Assicurazioni S.p.A., che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

→ Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

→ Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile.

→ Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione/Trasferimenti

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia in territorio italiano e per:

-30 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento per le Sezioni Danni Diretti

-15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento per la garanzia Furto e la Sezione R.C.

Si precisa che somme assicurate alle singole partite si intendono uniche a tutti gli effetti .

→ Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

→ Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

→ Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

→ Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

→ Art. 8 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

→ Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

→ Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

→ Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

→ Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

→ Art. 13 - Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

→ Art. 14 - Variazione delle condizioni contrattuali

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie) rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente - nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto - un'appendice di variazione alla polizza esistente con le nuove condizioni ed il premio proposti.

Le nuove condizioni ed il premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

→ Art. 15 – Adeguamento del solo premio

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 13 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 14 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

SEZIONE A - DANNI DIRETTI

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

- a) I fabbricati o complessi di fabbricati sono realizzati con strutture portanti verticali, strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni prevalentemente in materiali incombustibili.** Gli elementi in "legno lamellare" sono equiparati a quelli incombustibili. Sono tollerati:
- i materiali combustibili fino ad un massimo del 20% rispettivamente delle strutture portanti verticali, delle strutture portanti del tetto, delle coperture, delle pareti esterne, dei solai e delle coibentazioni
 - le dipendenze comunque costruite, fino al 15% della superficie del fabbricato principale
- b) I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, **escluso l'impiego di energia nucleare e di esplosivi**.** L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione.
- c) All'interno dei fabbricati assicurati possono esistere esplosivi, infiammabili - fatta eccezione per le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - e merci speciali che non superano le seguenti quantità:**
1. esplosivi per non oltre 1 kg.
 2. infiammabili:
 - di tipo "A" od equivalenti di altri tipi per non oltre 250 kg.;
 - di tipo "C" nei quantitativi necessari ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
 - gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
 3. merci speciali per non oltre 500 kg. di categoria "D/1" o quantitativo equivalente di altra categoria.

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Società qualsiasi variazione in aumento di queste quantità.

Relativamente alla garanzia Furto, se prestata:

d) Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare.

e) Ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, è difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Apparecchiature elettroniche** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati e - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine - conduttori esterni, impianti telefonici elettori per cartellini badge, bilance e registratori di cassa, personal computer (comprensivi di video e stampanti), pc portatili e tablet mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate), macchine elettroniche per ufficio (macchine da scrivere, fotocopiatrici, telefax), impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione.
- Contratto di assistenza tecnica** contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- Cose particolari**
- a) valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno) ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, pellicole, fotocolor, disegni, dischi, schede nastri e supporti informatici;
 - c) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés;
 - d) pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni o simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, gioielli, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.
- Il tutto con il limite di indennizzo pari a quanto indicato nella scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".
- Costo Variabile della Produzione Venduta** importo composto dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo Variabile della Produzione Venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata ai costi per l'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza.
- Dati** insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
- Esplosivi** sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

	<p>- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.</p>
Esplosione	<p>sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>
Estorsione	<p>costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Cod. Pen.).</p>
Fabbricato	<p>La costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese lavorazioni complementari e accessorie, incluse le relative quote di parti comuni, le minori dipendenze e l'eventuale porzione adibita a civile abitazione.</p> <p>Sono comprese: opere di fondazione interrata, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, pannelli solari (esclusi i pannelli solari fotovoltaici), scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli, anche elettrici, escluso solo quanto compreso nella definizione di "Macchinario, attrezzatura, arredamento".</p> <p>I locali dell'Azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile o in aree o immobili adiacenti.</p>
Frana	<p>distacco dai versanti montuosi o in genere dai terreni in pendio, con conseguente discesa in basso, di masse spesso ingenti di materiali rocciosi. Se è caratterizzata dalla precipitazione caotica e rapida di materiale incoerente viene denominata "smottamento".</p>
Furto	<p>impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.</p>
Implosione	<p>cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
Incendio	<p>combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Incombustibili	<p>sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.</p> <p>Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni.</p>
Infiammabili	<p>le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Tipo A</i></p> <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p><i>Tipo B</i></p> <ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

	<p><i>Tipo C</i></p> <ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
Lastre	<p>lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, poste nelle parti dei locali dell'azienda adibite a uffici o esposizione o vendita delle merci inerenti l'attività dichiarata, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell'area di pertinenza.</p>
Macchinario, attrezzature, arredamento	<p>a) Arredamento: Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.</p> <p>b) Arredamento domestico: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, oggetti personali e quant'altro di inerente all'abitazione.</p> <p>c) Macchinario ed Attrezzature: Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti di segnalazione e comunicazione, attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, serbatoi metallici e tubazioni, insegne, teli, tende, con i relativi impianti e supporti, il tutto anche all'aperto nell'ambito dell'azienda, escluso quanto compreso nelle definizioni di "Fabbricato" e di "Merci".</p>
Margine di Contribuzione	<p>differenza tra i Ricavi di Vendita e il Costo Variabile della Produzione Venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.</p>
Merci	<p>materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto in sosta nell'ambito dell'area recintata di pertinenza allo stabilimento assicurato. E' tollerata l'esistenza di "infiammabili" e "merci speciali" nei quantitativi indicati alla scheda di polizza. Si considerano merci i natanti ed i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito.</p>
Merci speciali	<p><i>Categoria D1</i></p> <ul style="list-style-type: none">- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio- cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - sughero grezzo; <p><i>Categoria D2</i></p> <ul style="list-style-type: none">- se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi; <p><i>Categoria D3</i></p>

- se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

Mezzi di custodia

Armadi forti: armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale;
- peso minimo 100 kg.

Casseforti: mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle sopra descritte per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.

Muro pieno

muro continuo senza aperture, elevato da terra a tetto lungo una medesima sezione verticale, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.

Parti

il Contraente e la Società.

Periodo di indennizzo

periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Rapina

impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Ricavi di vendita

quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A..

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Slavina

valanga di neve.

Solai

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Strutture in legno lamellare

quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite

“testa a testa” nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costruito.

Supporti di dati

qualsiasi mezzo utilizzato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Tetto e Copertura

- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Vento

spostamento di una massa d'aria atmosferica dovuto a differenze di pressione e di temperatura. A seconda della intensità e della velocità il vento può essere definito brezza, burrasca, tempesta, tromba d'aria e uragano.

Vetri stratificati di sicurezza

pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature ed arredamento".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

→ Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto espressamente escluso**. Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati non sconsideratamente dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile secondo la polizza.

Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

→ Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, dichiarata o non, guerra civile, usurpazione di potere, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti;
- inondazioni, alluvioni;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento del terreno, caduta massi, frane valanghe, slavine e smottamenti del terreno, variazioni delle falde freatiche;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

salvo che il contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) causati da o dovuti a:

- crolli, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti o rotture meccaniche o elettriche in genere, e/o anormale funzionamento di macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, polvere, variazione di temperatura, contaminazione, marcescenza in genere, smog, restringimento;
- errori di progettazione o calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle merci;
- fuoriuscita o solidificazione di merce contenuta in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- mancata e/o anormale manutenzione, installazione, revisione, collaudo, prova, montaggio o smontaggio di macchinari o costruzione o demolizione di fabbricati (o loro parti), causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l'esercizio e l'uso indicati dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di macchinario e/o fabbricati.

con la precisazione che, se in conseguenza degli eventi sopra elencati, si verifica un altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza comunque la parte di danno non esclusa;

- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- difetti dei beni assicurati noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza; eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore delle cose assicurate;

- smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;
- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale e/o contaminazione radioattiva

c) di

- furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- umidità, brina e condensa, siccità, animali, funghi, muffe, insetti e/ o vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi (nonché "Supporti dati") a qualunque causa dovuti

con la precisazione che, se in conseguenza di questi eventi, deriva altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza comunque la parte di danno non esclusa;

- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- danni di natura estetica;
- i danni di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche;

salvo che tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza

d) sono sempre esclusi i danni

- **da "Cyber Risk", e cioè causati da, derivanti da o consistenti in:**
 - a) uso od abuso di Internet o simili;
 - b) qualsiasi trasmissione elettronica di dati od altra informazione;
 - c) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "cavallo di Troia" o simili;
 - d) uso od abuso di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o simili;
 - e) qualsiasi invio di dati od altra informazione ad un sito Web o simili;
 - f) qualsiasi perdita di dati o danno a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software (a meno che tale perdita o danno sia causato da un sinistro coperto dal presente trattato);
 - g) malfunzionamento di Internet o simili, di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o simili;
 - h) qualsiasi violazione, sia intenzionale sia non intenzionale, di qualsiasi diritto intellettuale di proprietà (incluso ma non limitato a marchio registrato, diritti di autore o brevetti).
- **indiretti** quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

→ Art. 3 - Beni esclusi dall'assicurazione

La Società non indennizza i danni a:

- **"beni in leasing", "apparecchiature elettroniche" e "Supporti dati" se assicurati con polizza separata;**
- **boschi, alberi, coltivazioni, ed aree verdi in genere;**
- **piante, animali in genere ed al terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;**
- **merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico nell'area recintata di pertinenza dello stabilimento assicurato (se assicurati con polizza separata);**
- **aeromobili e natanti, che non siano oggetto dell'attività dichiarata nel modulo di polizza;**
- **veicoli iscritti al P.R.A. che non rientrano nelle definizioni di merci;**
- **moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti;**
- **linee aeree di trasmissione e distribuzione e alle loro strutture di supporto, utilizzate da società o autorità coinvolte nella generazione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica oppure nelle telecomunicazioni,**
- **grattacieli, tunnel, trafori, viadotti e ponti;**

→ Art. 4 - Delimitazioni di garanzia

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie e/ degli scoperti, e con i limiti di indennizzo indicati per alcune garanzie sulla scheda di polizza

Per le seguenti garanzie si intenderanno inoltre operanti le delimitazioni di seguito riportate:

- 4.1** Relativamente alle spese di **demolizione, sgombero** e trasporto alla più vicina discarica i residui del sinistro, sono comprese quelle per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.
- 4.2** Relativamente alle spese di **rimozione e ricollocamento** delle cose assicurate alle partite "macchinario, attrezzatura, arredamento" e "merci", le stesse sono comprese durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro.
- 4.3** Relativamente alle "**Cose Particolari**" – che si intendono comprese nella partita "Macchinario, attrezzature ed arredamento" – la garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 7 "Assicurazione Parziale" e fino alla concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite e sarà limitato alle sole spese, effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per la riparazione o la ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- 4.4** Relativamente ai danni causati da **Eventi atmosferici** (grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate), **si intendono esclusi quelli subiti da:**
- a) - ciminiere, gru, impianti fotovoltaici, cavi aerei, insegne, antenne cancelli e consimili installazioni esterne;
 - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - veicoli.I danni da bagnamento all'interno dei fabbricati, si intendono compresi solo se pioggia, grandine e neve sono penetrati nei fabbricati stessi attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici e a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'Assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta.
 - b) La Società indennizzerà **con il limite indicato sulla scheda di polizza** anche i danni causati da eventi atmosferici a:
 - **enti all'aperto** per loro naturale destinazione
 - **fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie**
 - **fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti,**
 - **enti fragili** (serramenti, vetrate e lucernari in genere, pannelli solari termici, manufatti di materia plastica, lastre di cemento amianto e di fibrocemento)
- 4.5** Relativamente ai danni causati ai fabbricati da **sovraccarico di neve sui tetti**, sono compresi anche i danni che verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità, determinando un evidente pericolo di rovina.
- La Società non risarcisce i danni causati:**
- da valanghe e slavine;
 - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
 - ai fabbricati, e relativi contenuti, non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982)
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
- Il limite di risarcimento presente nella scheda di polizza sarà elevato al 50% nel caso in cui il sovraccarico di neve provochi un'interruzione totale dell'attività assicurata.

4.6 Relativamente ai **danni da spargimento di acqua**:

- a) se dovuti a **rottura accidentale** di impianti idrici, igienici e tecnici, pertinenti i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate; **sono esclusi** i danni causati da umidità e stillicidio e quelli alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal livello del pavimento dei locali interrati.
- b) se dovuti a **fuoriuscita accidentale di acqua o altre sostanze da impianti automatici di estinzione, sono esclusi** danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- c) se dovuti a **occlusione e/o rigurgito di condutture sono esclusi** i danni dovuti a occlusione o rigurgito di impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane e di traboccamento della rete fognaria pubblica;
- d) se causati dal **gelo, sono esclusi** quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica;
- e) se non dovuti a rottura (**danni da allagamento**) **sono esclusi** i danni alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 10cm dal pavimento dei locali interrati ed i danni alle cose mobili all'aperto (sono tuttavia compresi i danni ai carrelli elevatori e alle attrezzature che si trovino all'aperto per obblighi di legge o per norme di sicurezza).

Sono comunque esclusi, in tutti i casi sopra elencati:

- i danni causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture che non siano chiuse da serramenti al momento del sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formati all'esterno dei fabbricati e penetrati all'interno degli stessi;
 - i danni che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- f) In caso di danno da rottura di impianti, si intendono comprese le spese di **ricerca e ripristino del guasto**, sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di fabbricato, effettuate per la ricerca della rottura accidentale di cui sopra.

4.7 Relativamente ai danni di **dispersione di liquidi** posti in serbatoi o contenitori causati unicamente da rottura accidentale di contenitori, **la Società non indennizza**:

- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

4.8 I danni dovuti a **eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e di sabotaggio)** si intendono compresi **entro il limite di indennizzo** indicato sulla scheda di polizza.

Per atti di **terrorismo** e di sabotaggio si intendono atti dolosi (compresi, seppur a titolo esplicativo ma non esaustivo, attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo del rischio non corso.

Per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, che si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

4.9 Relativamente ai danni da **movimentazione interna**, la Società indennizza i danni causati alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. operanti all'interno dell'area di pertinenza aziendale. **Sono esclusi** i danni subiti dai mezzi mobili stessi e quelli alle cose trasportate o caricate sui detti mezzi.

4.10 Relativamente alle **lastre**, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, la Società indennizza le spese necessarie per la sostituzione delle stesse, comprensive di trasporto e installazione, purché alla data di entrata in vigore della polizza fossero integre ed esenti da difetti.
Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti.
Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi i danni:

- indennizzati in base ad altra garanzia prestata con la presente polizza;
- derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- subiti da lucernari e pannelli solari;
- subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.

→ Art. 5 – Condizioni aggiuntive sempre operanti

5.1 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per macchinari, attrezzature e arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - A) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
 - B) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad A), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
- 2) agli effetti dell'art. 7.6 “Assicurazione parziale”, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, relativamente a ciascuna macchina, arredamento od impianto, importo superiore al quadruplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, 7.5II – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature arredamento od impianti funzionanti o inattivi da non oltre 5 anni.

5.2 - Modifiche costruzioni

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

5.3 - Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento all'art.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt.20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

5.4 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro ed a seguito di richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 7.7 delle Condizioni Assicurazione (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 16, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

5.5 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite **con tasso di premio uguale o inferiore**, per le quali, secondo l'art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- **non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio;**
- **la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.**

5.6 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.7 - Enti decentrati

La Società prende atto che parte delle merci e/o dei macchinari può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana, fino al 10% della somma assicurata alle rispettive partite con il limite di euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

b) presso mostre ed esposizioni e simili entro l'ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l'Italia, fino al 10% della somma assicurata alle rispettive partite con il limite di euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle medesime cose, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni e fino ad un massimo del 10% delle somme assicurate alle rispettive partite entro i limiti indicati nella tabella "Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo" sulla scheda di polizza.

E' fatto obbligo all'Assicurato di dover dimostrare in ogni momento l'esatto quantitativo ed ubicazione delle merci e/o macchinari decentrati.

In caso di operatività della garanzia Furto, la copertura dalle garanzie furto e rapina sarà valida per i suddetti beni presso terzi solo se posti in locali aventi le caratteristiche previste dalle Dichiarazioni del Contraente o Assicurato.

5.8 - Merci trasportate

Relativamente alle merci e alle attrezzature trasportate, la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci o dalle attrezzature assicurate durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'Assicurato o dagli addetti all'attività assicurata.

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Società non indennizza i danni:

- a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
- b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- c) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o su rimorchio;
- d) conseguenti ad eventi atmosferici;
- e) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- f) ai veicoli.

5.9 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 (centomila/00) euro.**

L'obbligazione della Società:

- **verrà in essere trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**
- **è condizionata alla prova inequivocabile fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Se richiamata in polizza la garanzia "Indennità aggiuntiva a percentuale", verrà anticipato all'Assicurato, entro 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro, un acconto pari all'80% dell'indennizzo spettante a questa garanzia, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. **Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.**

5.10 - Onorario dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, **entro il limite previsto nella scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" ed in conformità alla tabella del loro ordine professionale.**

5.11 - Oneri di urbanizzazione

La Società, in caso di sinistro, rimborsa i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione **e ciò fino all'importo massimo di euro 10.000,00.**

5.12 - Onorari di architetti, ingegneri e consulenti

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza di euro 10.000,00**, gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, **ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.**

5.13 - Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Azienda assicurata, a parziale deroga dell'art. 2 lett. d) - Esclusioni (danni indiretti) - la

Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti di seguito indicati, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.

Per la presente estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento per ogni sinistro di cui la Società è tenuta a rispondere è pari al 10% dell'indennizzo liquidato per ogni singola partita colpita da sinistro, fermo quanto previsto all'art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale - Limite massimo dell'indennizzo.

La presente pattuizione non è valida in caso sia operante la garanzia di cui all'art. 6.11 - Indennità aggiuntiva - o qualora sia stata stipulata specifica polizza o richiamata la garanzia di cui all'art. 6.12 Margine di Contribuzione.

5.14 Crollo e caduta massi

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti alle cose assicurate da:

- caduta di massi;
- crollo conseguente a caduta di massi;

Detta garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 con un massimo risarcimento, per singolo sinistro, di euro 50.000,00.

5.15 Furto di fissi ed infissi

La Società risponde, **fino alla concorrenza di euro 1.500,00**, del furto di fissi ed infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri.

5.16 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

5.17 - Prezzo di vendita (Selling price)

In deroga all'art. 7.5 III - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - delle Norme Comuni, la Società, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente estensione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata dalle prescritte scritture.

La presente pattuizione non è valida in caso di indennizzo su eventuale specifica polizza o Sezione Danni Indiretti.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 7.6 - Assicurazione parziale .

5.18 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5.19 - Colpa grave del contraente o dell'assicurato

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, **ad eccezione della garanzia Furto.**

→ Art.6 – Condizioni valide se espressamente richiamate (con sovrappremio e con le limitazioni previste alla tabella "franchigie, scoperti, limiti di indennizzo)

6.1 - Ricorso terzi e/o locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari;
- ai veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed ai mezzi di trasporto, sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6.2 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali di assicurazione e con le Norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.7.6 - Assicurazione parziale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

6.3 - Danni elettrici/elettronici (nella forma a primo rischio assoluto)

La Società, a parziale deroga dell'art. 2) Esclusioni, risponde dei danni materiali e diretti causati agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati. Relativamente al macchinario sono inoltre compresi anche i danni elettronici ai relativi elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) derivanti da usura, manomissione e carenza di manutenzione;

- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- c) verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;
- d) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a quanto indicato nella tabella "Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo" sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano in una annualità assicurativa, un importo superiore a quello indicato in polizza.

6.4 - Merci in refrigerazione (nella forma a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad eventi non esclusi dalla presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate e che siano indennizzabili ai sensi della stessa;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Nel caso di danno riconducibile a "Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi" o "Terrorismo" l'indennizzo sarà liquidato applicando quanto previsto per le stesse nella tabella "Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo" sulla scheda di polizza.

6.5 - Grandine per autoveicoli (nella forma a primo rischio assoluto)

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici, di cui all'art. 4.4 e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine agli autoveicoli all'aperto, quando gli stessi rientrano nella definizione di merci.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a quanto indicato nella tabella "Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo" sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano in una annualità assicurativa, un importo superiore a quello indicato in polizza.

6.6 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

6.7 - Inondazione e alluvione

A parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o alluvione sugli enti assicurati;
- c. a enti mobili all'aperto.

6.8 – Furto (nella forma a primo rischio assoluto)

a) *Rischio assicurato*

A parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni, la Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni di furto e rapina al "Contenuto" a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi e simili, uso fraudolento di chiavi;
- **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- **in altro modo, rimanendovi clandestinamente** ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, **abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).**

Sono compresi i danni avvenuti nei modi sopra descritti anche se commessi da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché:

- d) l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di custodia previsti dalla polizza, o della sorveglianza dei locali stessi;
- e) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai "**Valori**", la garanzia furto opera sia se gli stessi sono rinchiusi in **cassetti, mobili, registratori di cassa, casseforti, armadi forti** e casse continue di versamento, sia se ovunque posti, **con i limiti previsti nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.**

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- f) **rapina** avvenuta nei locali, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- g) **estorsione** limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali dell'azienda, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali;
- h) **guasti cagionati dai ladri** ai locali, ai fissi ed agli infissi (in aumento a quanto previsto alla sezione A danni diretti ed indiretti) - compreso il furto degli stessi - ai mezzi di custodia, nonché gli **atti vandalici**, cagionati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. **Questa garanzia è prestata, nella forma a "primo rischio assoluto" fino al limite indicato alla tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".**

Sono esclusi anche i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente ai valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 15 giorni.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- **se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nelle dichiarazioni del contraente, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;**
- **se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto dichiarazioni del contraente, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza.**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, **veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza** o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello **scoperto del 20%**.

Qualora risultassero applicabili più scoperti verrà applicato uno scoperto unico nella misura del 30% (trentapercento).

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14) Assicurazione presso diversi assicuratori delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

b) Trasporto Valori

L'assicurazione è estesa, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- scippo, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina ed estorsione;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

c) Fiere

La garanzia è estesa per i danni materiali e diretti derivanti di furto e rapina di merci e attrezzature presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

d) Enti all'aperto (garanzia operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

L'assicurazione vale anche per enti all'aperto, assicurati con specifica partita, in aree circostanti e/o soprastanti di fabbricati adibiti all'attività dichiarata. **Condizione essenziale per la validità della garanzia, l'esistenza di recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.**

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

e) Rifacimento archivi documenti e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà il costo del materiale e quello della mano d'opera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovesse effettuare e che venisse realmente effettuato per la ricostruzione dell'archivio, escluso il risarcimento di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.

Il pagamento dell'indennizzo avrà luogo quando sarà ultimato il suddetto rifacimento.

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

f) Merci trasportate

Relativamente alle merci e alle attrezzature trasportate assicurati, la garanzia è estesa al furto degli stessi durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'Assicurato o dagli addetti all'attività assicurata.

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La Società non indennizza i danni:

- a) da mancata riconsegna;
- b) ai veicoli

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

g) Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate alle singole partite ed eventuali limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Tale importo sarà automaticamente e provvisoriamente reintegrato, per un periodo di 90 giorni dalla data di accadimento del primo sinistro denunciato, a condizione che siano stati ripristinati i mezzi di protezione e chiusura dichiarati nel contratto. La somma provvisoriamente reintegrata non potrà essere superiore al 50% di quella assicurata in polizza, con il limite massimo della somma assicurata stessa.

Qualora, entro il termine dei 90 giorni, si verificasse un altro sinistro, il reintegro provvisorio si intenderà valido per il periodo intercorrente tra le date di accadimento dei due sinistri, periodo relativamente al quale il Contraente sarà obbligato a corrispondere il rateo di premio relativo alla somma provvisoriamente reintegrata.

Rimane fermo il diritto del Contraente di richiedere il reintegro totale delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo nei valori originari che potrà avvenire solo con previo esplicito consenso della Società. In tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 8- Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di assicurazione.

h) Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

6.9 Danni alle apparecchiature elettroniche (nella forma a primo rischio assoluto)

a) Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in polizza;

Sono comprese le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.

b) Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati;
- c) di natura estetica che non siano connessi con danni altrimenti indennizzabili;
- d) alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- e) archivi di dati ed ai programmi;
- f) causati da guasti senza concorso di cause esterne.
- g) quando il costruttore o i fornitori abbiano prescritto un impianto di condizionamento d'aria, i danni che si verificano in seguito a variazioni del valore dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

c) Delimitazioni della garanzia

1. Relativamente **ai supporti di dati ed ai programmi in licenza d'uso** e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in polizza la società rimborsa:
 - i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;

- i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro.

La Società non indennizza:

- i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura);
- i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.

Condizione essenziale della garanzia è che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro.

2. Relativamente ai **conduttori esterni** non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
3. I danni imputabili a **fenomeni elettrici di origine esterna** trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
 - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
 - le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati, a parziale deroga di quanto indicato alla tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", mediante applicazione dello scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia prevista.

4. **Personal computer portatili e tablet**, sono assicurati, compreso il loro trasporto con qualsiasi mezzo, anche quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell'espletamento dell'attività dichiarata.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di graffiatura o rottura di schermi.

Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate.

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido;
- le cose assicurate vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate e siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno;
- gli eventuali danni conseguenti al furto devono essere perpetrati con effrazione o scasso delle autovettura e constatati dai periti designati dagli Assicuratori. Pertanto, deve intendersi esplicitamente escluso il furto con destrezza.

5. I danni imputabili a **impianti telefonici e lettori per cartellini badge e bilance e registratori di cassa** saranno indennizzati con le limitazioni della tabella "franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" della scheda di polizza.

d) Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le altre garanzie della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

6.10 - Guasti alle macchine (nella forma a primo rischio assoluto)

a) La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati al macchinario adibito alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato, da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso**.

Sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario;
- di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- verificatisi al macchinario presso terzi.

b) I danni da **fenomeno elettrico** sono compresi in garanzia purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

c) Relativamente alle **componenti elettroniche** facenti parte di Macchinari, **sono esclusi** i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei "Contratti di assistenza tecnica".

d) Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, comprese le altre garanzie della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

6.11 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni ultimo alinea, in caso di sinistro, l'indennizzo – calcolato per ciascuna partita presa separatamente – sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo.

Sono esclusi i sinistri riguardanti le garanzie "Furto", "Guasti alle macchine" e "Danni alle apparecchiature elettroniche".

La presente pattuizione annulla la garanzia 5.13. Maggiori costi e non è valida in caso sia operante la garanzia di cui all'art. 6.12 Margine di Contribuzione.

6.12 Danni indiretti nella forma "Margine di contribuzione"

a) Rischio assicurato

A deroga di quanto previsto all'art. 2 d) Esclusioni ultimo alinea, e salvo quanto più avanti previsto, in caso di sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1, la Società indennizza:

- la perdita del Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di Vendita.

La presente pattuizione annulla la garanzia di cui all'Art. 5.13 Maggiori costi, e non è valida in caso sia operante la garanzia di cui all'art. 6.11 Indennità aggiuntiva.

Sono altresì sostenute le spese all'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dalla società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termine della Condizioni di Assicurazione e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

Dette spese sono prestate entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di euro 50.000,00 per periodo di assicurazione.

La presente copertura è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, pertanto la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

b) Esclusioni

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti, causato da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, furto e/o rapina, guasti macchine;
- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione della presente polizza.

La Società non risponde inoltre delle perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

c) Franchigia in caso di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, le Parti convengono di detrarre, a titolo di franchigia, gli importi indicati nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

d) Limiti d'indennizzo

L'indennizzo non potrà essere superiore agli importi riportati nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

e) Cessazione della garanzia

La garanzia cessa automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessazione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
- d) eliminazione dal contratto della garanzia "Danni diretti".

In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.

→Art. 7 -In caso di sinistro

7.1 - Cosa è necessario fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
3. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è occorso il sinistro se quest'ultimo riguarda la Sezione Furto o in caso di sinistro presumibilmente doloso;
5. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del sinistro delle cose assicurate unitamente alla copia della denuncia di cui al comma precedente;
6. mettere a disposizione della Società, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.

Relativamente alla Garanzia Danni Indiretti deve altresì:

7. eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
8. fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
9. tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di furto l'Assicurato deve inoltre:

10. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
11. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 9. e 10. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Relativamente alle garanzie Guasti alle macchine e Elettronica:

12. la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
 13. la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto 3; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto 3, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, questi può prendere tutte le misure necessarie.
- Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure
- b) a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 10 – Cosa è necessario fare in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7.5.
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 7.3, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita/cosa assicurata della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Relativamente alla garanzia danni diretti

- I - **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
- II - **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- III - **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Relativamente alle garanzie Elettronica ed Guasti macchine:

Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

L'ammontare del danno viene determinato:

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI DI CUI ALL'ART. 1)

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA FURTO

calcolando la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della

procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ELETTRONICA

In caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra il punto 1) e il punto 2).

In caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro;
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra il punto 1) e il punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno (valore a nuovo) riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed **è valida a condizione che:**

a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
b) non siano trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto delle cose assicurate;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui;
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra il punto 1) e il punto 2)

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA GUASTI MACCHINE:

In caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite;
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra il punto 1) e il punto 2).

In caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro;
L'ammontare del danno sarà pari alla differenza tra il punto 1) e il punto 2).
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a 1) meno a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come al punto b 1).

Sono **escluse** dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente

al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DANNI INDIRETTI NELLA FORMA "MARGINE DI CONTRIBUZIONE"

Per calcolare la perdita del Margine di contribuzione

Si calcola la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.

Per le spese supplementari

Si calcolano le spese documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata e comunque non superiore al 20% della somma assicurata; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi margini di contribuzione, le disposizioni di cui sopra si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga nelle ubicazioni assicurate attività tra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso, ma anche tenendo conto delle altre ubicazioni assicurate, che in virtù del predetto legame di interdipendenza abbiano risentito, in base alle condizioni tutte della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso.

7.6 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le modalità dell'articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro. Questa condizione non viene applicata alle garanzie prestate nella forma a primo rischio.

7.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

→ Art. 8 - Pronto Intervento in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di richiedere, **fermo quanto stabilito dall'art. 7.1, in caso di sinistro presumibilmente superiore a 30.000,00 euro indennizzabile a termini di polizza**, l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro, in seguito all'accordo tra la Società VHV Italia Assicurazioni S.p.A. e BELFOR Italia S.r.l., azienda specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di sinistro. Tale accordo è riportato nell'allegato 1) alle presenti Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti:

- il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
- il numero degli addetti, il fatturato o le retribuzioni sono quelli indicati sulla scheda di polizza. Il superamento di tale limite per oltre il 10% costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 2 - "Variazione dei parametri del rischio".

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Addetti	titolari, soci, familiari dell'Assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Fatturato	ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).
Massimale	obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Retribuzioni	ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

→ Art. 1 – Rischio assicurato

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro **purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.**

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato **purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. Cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. A) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. B) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Fermo quanto previsto nella tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo" sulla scheda di polizza.

→ Art. 2 – Variazione dei parametri del rischio

Premio e condizioni della presente sezione sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'Assicurato, riportata nella scheda di polizza, di uno dei seguenti parametri relativi all'attività oggetto dell'Assicurazione:

- a) Numero di addetti
- b) Fatturato
- c) Retribuzioni

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile e fermo quanto disposto dagli art. 1 – "Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio" e art. 4 – "Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, **il Contraente si impegna a comunicare alla Società ad ogni scadenza annua, ogni variazione in aumento di tali parametri.**

Qualora, in caso di sinistro avvenuto successivamente alla prima scadenza annua dalla variazione, il valore del parametro scelto dovesse risultare superiore a quello dichiarato per oltre il 10%, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, non si farà luogo ad alcuna diminuzione dell'indennizzo.

→ Art. 3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, con l'esclusione di USA, CANADA e MESSICO. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.

→ Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. 5 e 6 – Condizioni Aggiuntive della presente Sezione – non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- d) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- i) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- n) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono altresì i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- r) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- s) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- t) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- u) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- v) provenienti direttamente o indirettamente da attività informatica;
- w) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.

→ Art. 5 – Condizioni aggiuntive sempre operanti

5.1 - Proprietà e conduzione dei locali dell'azienda

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l'attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali

dell'azienda, fermo quanto previsto sulla scheda di polizza alle tabelle "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo".

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- rigurgito di fogne.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

5.2 - Persone considerate terzi

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio – **escluse le malattie professionali – e sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale:**

- a) i titolari ed i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato – quali aziende di trasporti, fornitori e clienti – che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i titolari e i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l'Assicurato e i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, sempreché la natura dei lavori svolti dall'Assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici; qualora la natura dei lavori sia la stessa, la copertura risponderà in secondo rischio rispetto alle eventuali coperture assicurative delle aziende stesse (in tal caso è esclusa la copertura dei subappaltatori);
- d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico;
- e) se l'Assicurato è una Società di Capitali, gli amministratori, i Soci ed i Sindaci delle società di capitali.

5.3 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, i soci, i familiari coadiuvanti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

5.4 - Lavori presso terzi

Nel caso in cui l'Assicurato dichiari in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

5.5 - Committenza auto

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

5.6 - Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

5.7 - Danni da prodotti venduti

La garanzia comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

5.8 - Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (**con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"**), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 4.

5.9 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

5.10 - Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.**

5.11 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

5.12 - Inesatte interpretazioni Norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

5.13 - Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **semprechè abbia compiuto il 16° anno di età.**

5.14 - Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto improvviso, accidentale ed imprevedibile durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nelle tabelle "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", con il massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

5.15 - Difesa penale

La Società presta – a favore dell'Assicurato – la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

5.16 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia**, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

5.17 - Danni da acqua piovana

La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori complementari all'edilizia o manutenzione di fabbricati. Tale garanzia sarà operante **a condizione che l'Assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire i danni.**

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

5.18 - Causale incendio

La garanzia comprende, con esclusione dei lavori presso terzi, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.**

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

5.19 - La garanzia comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato per i danni:

- a) provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, sempreché il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato medesimo.
Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo";
- d) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi;
- e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi e visite guidate a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, nonché dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stand e relativi impianti;
- f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi trovantisi nell'azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, qualora l'Assicurato debba risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o qualora il terzo responsabile non risarcisca, in tutto o in parte, il danno cagionato;
- g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche mediante l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'Assicurato, **purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge**, e sempreché l'Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;
- h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, nonché a parco, giardino, attività ricreative per bambini, queste ultime riservate a clienti e visitatori;

- i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'Azienda, purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.
Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti;
- l) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
- m) corporali subiti dai corsisti compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- n) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- o) derivanti dall'impiego di un propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo;
- p) derivanti dalla committenza dei servizi di bar aziendali, qualora la gestione sia affidata a terzi;
- q) cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. **Restano comunque esclusi i danni da furto.**

→ Art. 6 – R.C.T./R.C.O. – Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e se è stato corrisposto il relativo premio

6.1 - Responsabilità civile postuma impiantisti

A parziale deroga dell'art. 4 lettera k – Esclusioni – la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati, per danni cagionati a terzi – compresi i committenti – dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata soltanto per le attività di cui all'art. 1 del DM 37/2008 e **a condizione che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 della Legge stessa.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 3) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- 4) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- 5) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

6.2 - Responsabilità civile postuma per attività non soggette al DM 37/2008

A parziale deroga dell'art. 4 lettera k, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
5. da interruzione o sospensione di attività;

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.

Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

6.3 - Garanzie per officine di manutenzione e riparazione di veicoli, gommisti, autorimesse e simili

a) Danni ai veicoli

A parziale deroga dell' art. 4 lettera i – Esclusioni – la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio, o su carroponete durante la lavorazione.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione.

Sono esclusi i danni dovuti da incendio e/o furto nonché quelli verificatisi al di fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

b) Danni ai veicoli – garanzia postuma

A parziale deroga dell'art. art. 4 lettera k – Esclusioni – la garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a **condizione che il fatto o l'omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e che il danno si manifesti entro 120 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente, periodo rilevabile da documentazione certa.**

Restano comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

6.4 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 4 lettera d – Esclusioni – l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

6.5 - Circolazione carrelli

La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato. E' compreso l'attraversamento occasionale di strade pubbliche **se il carrello è munito di regolare autorizzazione alla circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile.**

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

6.6 - Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'art 4 – Esclusioni delle Condizioni di assicurazione Responsabilità civile, la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e custodia dell'Assicurato. **Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumenti o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza.**

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento".

6.7 - Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori – **in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera di appalto** – l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione della malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

6.8 - Limitazione della garanzia ai soli locali dell'Azienda

La garanzia si intende valere esclusivamente per i rischi derivanti dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi che costituiscono l'Azienda assicurata, aventi il valore di ricostruzione a nuovo dichiarato in polizza.

Detto valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso costituente tali locali, escluso il valore dell'area.

Se al momento del sinistro tale valore supera di oltre il 10% quello dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Per effetto della presente si intendono valere esclusivamente le Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 5.1 art. 5.6 art.5.8 art.5.9 art.5.10 art.5.15 art.5.18.

6.9 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 1 lett. b) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino da una data successiva alla stipula della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della stipula della polizza.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, è riportata sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo in quanto compatibile l'art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – l'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Fermo quanto previsto alla scheda di polizza nelle tabelle "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

6.10 - Danno biologico – abrogazione franchigia

La franchigia prevista per la garanzia di cui al punto b) - 2. dell'art. 1 – "Rischio assicurato", si intende abrogata.

→ Art. 7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto indicato all'art. 5.2.

→ Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove

occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

→ Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

SEZIONE C – “RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI”

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Elementi Variabili	dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
Fatturato	ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall’Assicurato, detto anche volume d’affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).
Massimale	obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Sinistro in serie	una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.
Sinistro	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata nei confronti dell’Assicurato;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI

→ Art. 1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. L’assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o ai prodotti finiti.

Agli effetti delle presente copertura, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati “difetto dei prodotti”:

- gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell’Assicurato;
- gli errori nelle istruzioni scritte per l’uso;
- i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Fermo quanto previsto sulla scheda di polizza nella tabella “Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.

Art. 2 – Variazione dei parametri del rischio

Premio e condizioni della presente sezione sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'Assicurato, riportata nella scheda di polizza, del valore del fatturato relativo all'attività oggetto dell' Assicurazione:

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile e fermo quanto disposto dagli art. 1 – “Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio” e art. 4 – “Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente si impegna a comunicare alla Società ad ogni scadenza annua, ogni variazione di tale parametro.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto successivamente alla prima scadenza annua dalla variazione, il valore del parametro scelto dovesse risultare superiore a quello dichiarato per oltre il 10%, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, non si farà luogo ad alcuna diminuzione dell'indennizzo.

→ Art. 3- Danni esclusi dalla garanzia

La garanzia non comprende

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- h) i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con prodotti assicurati;
- i) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore;
- j) i danni da inidoneità o mancata rispondenza dei prodotti all'uso e alle necessità per cui sono destinati;
- k) i danni riconducibili a consapevoli violazioni di legge, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- l) i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione;
- m) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- n) i danni riguardanti l'esportazione e/o la messa in circolazione di:
 - caschi ed armi, esplosivi, munizioni e fuochi d'artificio,
 - cosmetici e combustibili,
 - prodotti chimici e farmaceutici, pesticidi, erbicidi, fungicidi e fertilizzanti,
 - apparecchi e/o strumenti medicali e/o biomedicali,
 - natanti e loro parti,
 - veicoli a motore di qualunque tipo, nonché parti di esso, quali: telaio, sistema di guida, freni e pneumatici,
 - prodotti ematici e loro derivati,
 - lattice,
 - muffe tossiche;
- o) i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- p) i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;

- q) i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- r) i danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- s) i danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- t) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- u) i danni derivati da prodotti esportati e/o messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico.

→ Art 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, **ferma restando l'esclusione di cui all' art. 3 lett. u.**

→ Art 5 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, per danni provocati da prodotti distribuiti fino a tre anni prima dell'entrata in vigore della presente copertura.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

→ Art 6 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistro in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

→ Art 7 - Scoperto obbligatorio

I sinistri saranno liquidati previa detrazione di uno **scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento"**.

→ Art. 8 – Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo premio qualora dovuto (con le limitazioni previste alla tabella "Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo")

a) Danni al prodotto finito

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) – Esclusioni – la garanzia comprende i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

b) Danni ad immobili

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) – Esclusioni – la garanzia comprende i danni ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. **Rimangono comunque escluse** le spese di rimpiazzo e di riparazione nonché il controvalore del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato.

c) Limitazione per i danni al contenuto

L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

d) Estensione agli USA, Canada e Messico

A parziale deroga dell'art.4 - "Estensione territoriale", la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, Canada e Messico per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Società e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA, in Canada ed in Messico sono da considerarsi nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

e) Vendor's liability

L'estensione di cui alla precedente lett. d), ferme le applicazioni dello scoperto e franchigie previste, vale anche per la responsabilità civile derivante alle Ditte specificatamente indicate, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli USA, Canada e Messico di prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. **Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:**

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;
- d) da reballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reballato nel contenitore originale;
- e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;
- f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato i prodotti, o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.

→ Art. 9 - Ritiro Prodotti - garanzia valida se espressamente richiamata e se corrisposto il relativo premio

In aggiunta alle "Definizioni" riportate in polizza, ai fini della presente garanzia le Parti attribuiscono al termine sotto riportato il significato qui precisato:

- per **sinistro**: richiesta dell'Assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.

A parziale deroga dell'art. 3) lett. b) e **fermo quanto previsto alla scheda di polizza nella tabella "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo"**, l'assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'Assicurato, che siano, al momento del ritiro, già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:

- a) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini di polizza; e che suddetto ritiro sia dovuto;
- b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini di polizza;
- c) su ordine dell'Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.

Sono assicurate le seguenti spese:

- Le spese di informazione al pubblico sulla necessità di ritirare il prodotto.

- Le spese del trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il prodotto.

La garanzia non comprende i costi diversi da quelli elencati precedentemente e in particolare non sono assicurati il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

Rimane comunque esclusa la garanzia qualora si tratti di ritiro di prodotti che non sia avvenuto in modo palese mediante mezzi comunicazione, quali giornali, radio e televisione, ecc....

La garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

9.1 - Copertura all'estero

La garanzia assicurativa è valida anche per richiami di prodotti che l'Assicurato abbia consegnato all'estero o vi abbia fatto consegnare, o per prodotti dell'Assicurato che siano pervenuti all'estero senza che l'Assicurato ve li abbia consegnati o ve li abbia fatti consegnare, esclusi USA, Canada e Messico.

9.2 - Delimitazione nel tempo

La garanzia assicurativa non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura e il ritiro di prodotti avvenuto successivamente alla data di scadenza della polizza.

9.3 - Aggravamenti ed estensioni di rischio

Modifiche sostanziali, aggravamenti ed estensioni del programma di produzione vanno comunicati dall'Assicurato alla Società.

Se tali modifiche, aggravamenti od estensioni non vengono comunicati, lo scoperto/franchigia viene raddoppiato per i sinistri collegabili a tali modifiche aggravamenti od estensioni, fermo quant'altro previsto dalle norme di legge.

9.4 - Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro prodotti, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede a scelta della Parte attrice, presso la Direzione della Società stessa o presso la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

9.5 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società della pronuncia definitiva degli arbitri.

→ Art. 10- Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.P.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1.**

→ Art.11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

→ Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE D – TUTELA LEGALE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara che il numero delle persone assicurate è quello indicato sulla scheda di polizza; il superamento di tale limite per oltre il 10% costituisce variazione dei parametri assuntivi e comporta la modifica del contratto come indicato all'articolo "Variazione dei **parametri del rischio**".

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Addetto	Sono i titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell'Azienda; i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.
Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Attività giudiziale	Attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione	Reato. Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Danno di natura contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti.
Insorgenza	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali

Lavoro parasubordinato	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
Sinistro o caso assicurativo	Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
Spese di giustizia	Spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.
Unico sinistro	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.

→ Art. 1- Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito dell'attività di impresa dichiarata in polizza.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; purché scelto in accordo con la Società;
- di giustizia;
- relative al legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità, spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

→ Art. 2- Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla agenzia e/o Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

→ Art. 3- Insorgenza del caso assicurativo

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale.

- La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto.
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

→ **Art. 4 – Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, si cerca una soluzione in via stragiudiziale, e si svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo in base agli elementi probatori e/o le argomentazioni presentati e quando sia necessaria la difesa in sede penale, trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 2.

La Società, sulla base degli elementi forniti, si riserva la possibilità di valutare le possibilità di successo su cui fondare l'instaurarsi della causa prima di autorizzare il giudizio.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

→ **Art.5 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

→ **Art. 5 bis – Fallimento – concordato preventivo – amministrazione controllata-inabilitazione o interdizione del contraente – alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza – sospensione /radiazione dall'albo**

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione, interdizione o radiazione dall'Albo professionale del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata. In caso di sospensione del Contraente dall'Albo professionale, l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della stessa.

La Società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Fanno eccezione, nel caso di fallimento, i sinistri per i quali era già stata confermata copertura prima della data della risoluzione del contratto o della sospensione dell'assicurazione. Rimangono in copertura, fermi restando tutti gli altri limiti di polizza.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

→ Art. 6 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

→ Art. 7 - Estensione territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

a) nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale:

in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori;

b) nelle ipotesi di vertenze contrattuali:

in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;

c) nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative:

In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

→ Art. 8 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per terremoti, disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle condizioni richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili;
- vertenze contrattuali con i clienti se non è stata scelta la condizione aggiuntiva;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali
- controversie relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale;
- controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- le consulenze/pareri legali;

- le spese per la proposizione di atti di querela;
- le controversie con la Società;
- le controversie tra assicurati diversi dal Contraente.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE

→ Art. 9 – Persone assicurate

oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle norme che regolano le coperture, operano a favore di :

- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività gli stagisti e gli interinali;
- **Per le Società di Persone:** i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari e affini del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali;
- **Per le Società di Capitali:** il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/a progetto, svolta per conto della Società Contraente; gli stagisti e gli interinali; nonché le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte (esempio: Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza, Membri del Consiglio di Vigilanza come previsto D. Lgs. 231/2001)
- **Per le Società Cooperative:** i Soci con qualifica di dipendente.

Premio e condizioni della presente sezione sono convenuti sulla base della dichiarazione dell'Assicurato del numero delle persone assicurate riportato nella scheda di polizza.

Fermo quanto disposto dagli art. 1 – “Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio” e art. 4– “Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, ogni variazione in aumento di tale numero.

→ Art. 10 – Modulo 1 - Difesa penale

Con riferimento all'Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richieste delle parti ex art. 444 c.p.p (c.d patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto . La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, commesso dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività indicata in polizza, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato (in tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato) o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 8 - “Esclusioni”, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e /o peritali, nel limite della somma di Euro 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, **sia pari o superiore ad euro 1.000,00.**

La garanzia comprende le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- **D.Lgs 81/2008** e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - **D.Lgs 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
 - **D.Lgs 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
 - **D.Lgs 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
 - **D.Lgs 193/2007**: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
 - **D.Lgs 196/03** e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - **D.Lgs 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
 - **D.Lgs 152/2006** (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
- d) In deroga all'art.3, la garanzia per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzionali si intende operante retroattivamente per fatti posti in essere 1 anno antecedente alla data di effetto del contratto, purché **l'Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagini successivamente alla stipula della polizza. La presente condizione non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda la prestazione di garanzia.**

→ Art. 11 – Modulo 2 - Difesa civile

La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza e se per la stessa sia stato corrisposto il relativo premio.

Con riferimento all'Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale, avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.
In tale caso l'assicurazione subentra dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, purché il valore in lite sia superiore ad € 1.000,00.
Sono compresi:
- vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti con fornitori;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione / proprietà o ad altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza e ove viene svolta l'attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del Lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- d) debba sostenere vertenze contrattuali nei confronti dei propri agenti rappresentanti **con un esborso massimo di € 10.000,00 (diecimila) per vertenza** indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie, e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- e) debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali e successive modifiche. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati. A parziale deroga di quanto previsto all'art.13 il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della Competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativo o penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

→ Art. 12 – Vertenze contrattuali con i clienti

La seguente garanzia è operante solamente se richiamata nel frontespizio di polizza contestualmente alle garanzie MODULO 1 DIFESA PENALE – e MODULO 2 DIFESA CIVILE e se siano stati corrisposti i relativi premi.

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

La Società, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, provvederà alla gestione del sinistro, purché sussistano oggettive possibilità di recupero del credito.

La suddetta garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati con il limite di:

OPZIONE A	Nr. 2	denunce giudiziali per anno	VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI
OPZIONE B	Nr. 4	denunce giudiziali per anno	VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

→ Art. 13 – Sedi secondarie

Le garanzie si estendono anche agli altri immobili indicati espressamente in polizza, ove si svolge l'attività d'impresa, e per i quali sia stato pagato il relativo sovrappremio.

Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione Per la mia Impresa

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR

1 - Programma di Pronto Intervento Azienda BELFOR (P.I.A. BELFOR)

Fermo quanto stabilito dall'art.8 della Sezione danni Diretti - Servizio di emergenza in caso di sinistro, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Danni Diretti, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2 - Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. BELFOR

Con la stipula della polizza Per la Mia Impresa con VHV Italia Assicurazioni S.p.A., il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- ✓ Disponibilità di un **Numero Verde 800 820 189** attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro
- ✓ Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati
- ✓ Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti
- ✓ Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica
- ✓ Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale
- ✓ Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR

Successivamente all'adesione il Contraente/Assicurato riceverà la Membership card contenente il proprio Codice Identificativo PIA BELFOR che dovrà essere utilizzato per le richieste di assistenza al Numero Verde al fine di accedere alla gestione riservata agli utenti PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR

3 - Come attivare il servizio P.I.A. BELFOR

- ✓ Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189
- ✓ Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed il codice identificativo P.I.A. BELFOR ed un recapito telefonico
- ✓ Un Responsabile Tecnico BELFOR al fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore)
- ✓ Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica
- ✓ Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato

4 - Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- ✓ Ogni prestazione BELFOR Italia S.r.l. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda **BELFOR** sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto
- ✓ I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BELFOR (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VHV Italia Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- ✓ I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti
- ✓ BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
- ✓ Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- ✓ La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo

carico della stessa.

- ✓ BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

5 - Chi è BELFOR Italia S.r.l.

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR International GmbH, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003, rilasciata a margine del presente contratto, VHV Italia Assicurazioni S.p.A. informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento - e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.

Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, VHV Italia Assicurazioni S.p.A., può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.

Apponendo la firma al presente allegato l'interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di VHV Italia Assicurazioni S.p.A..